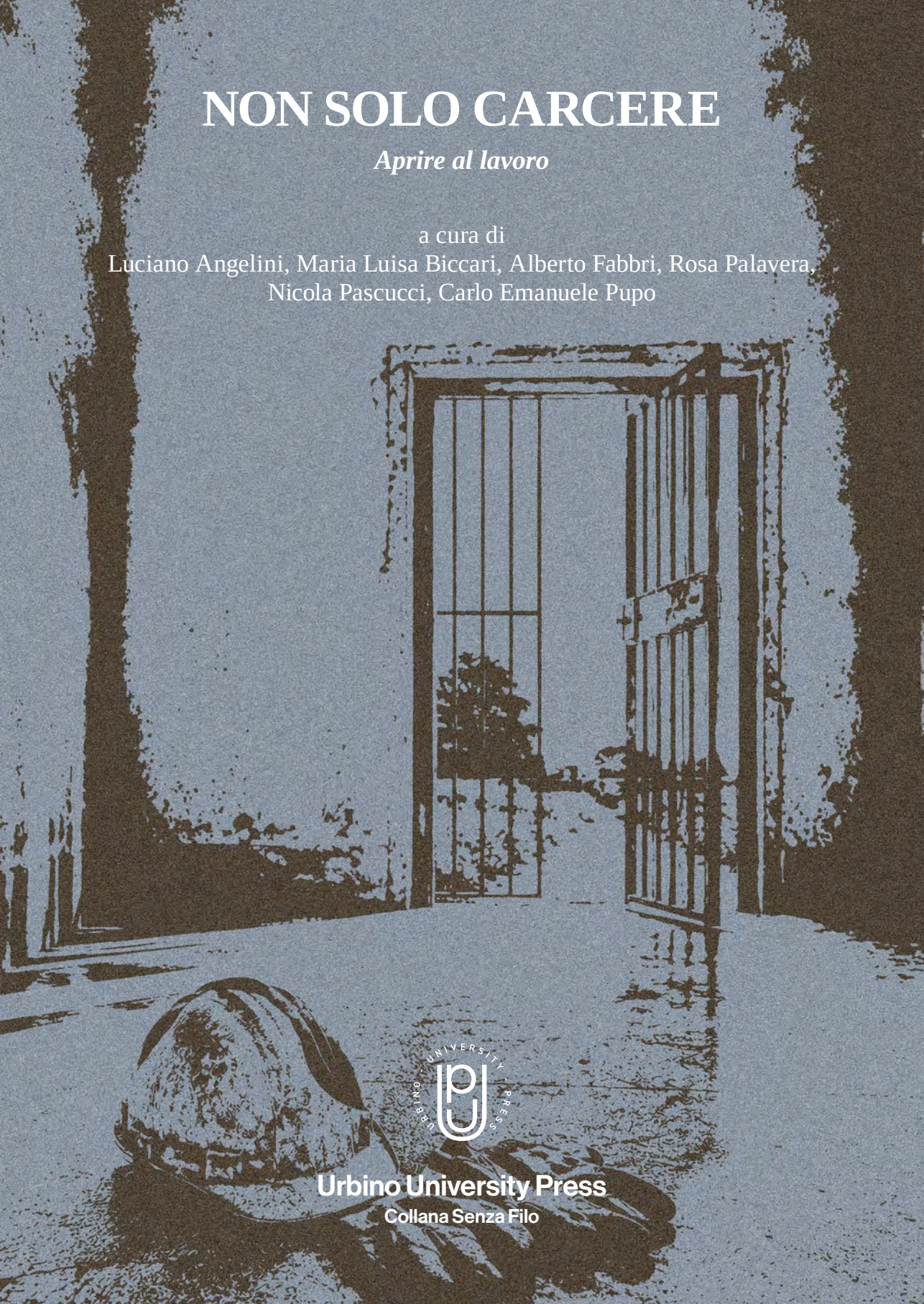
NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo



Urbino University Press
Collana Senza Filo


URBINO · UNIVERSITY · PRESS

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

Il volume raccoglie gli scritti presentati in occasione del Progetto di supporto al reinserimento lavorativo dei detenuti della Casa circondariale di Pesaro Villa Fastiggi, finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito delle iniziative di terza missione.

NON SOLO CARCERE

Aprire al lavoro

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

NON SOLO CARCERE
Aprire al lavoro

a cura di Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

Comitato scientifico
Presidente: prof. Glauco Giostra (Sapienza Università di Roma).
Componenti: prof. Gianni Loy (Università degli Studi di Cagliari); prof. Stefano Fiore (Università degli Studi del Molise); prof. Marco Parisi (Università degli Studi del Molise); prof. Alberto De Pra (Università degli Studi di Padova)

Progetto grafico
Mattia Gabellini

Referente UUP
Giovanna Bruscolini

In copertina
L'immagine di copertina è stata realizzata con l'ausilio di IA, su prompt testuale © 2026 Marina Frunzio

[Print] ISBN 9791257650117
[PDF] ISBN 9791257650094
[ePub] ISBN 9791257650100

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© 2026, Urbino University Press
Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

I saggi qui raccolti hanno ricevuto una valutazione positiva da parte di esperti del settore, mediante un processo di *double blind peer review*.

Sommario

9
Non è un’introduzione
Alessandro Bondi

Capitolo I
Per un carcere *extrema ratio*: attualità e prospettive

31
Il nome della giustizia è Dignità
Luciano Eusebi

47
Un carcere *extrema ratio*?
Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti
Nicola Pascucci

57
Carcere “altro” e carcere “minimo”: il presupposto della pericolosità nella prospettiva del carcere *extrema ratio*
Silvia Cecchi

73
L’*extrema ratio* che non c’è: due scenari europei
Lorenzo Bernardini

95
Il carcere come illusoria panacea
Sergio Sottani

103
Appunti sul carcere come *extrema ratio*
Guido Colaiacovo

111
Molte ombre e una fioca luce sull’esecuzione penale a cinquant’anni dall’ordinamento penitenziario
Lina Caraceni

Capitolo II
Per un carcere risocializzante: la centralità del lavoro

137
Carcere e lavoro: il buio dietro e oltre le sbarre
Piera Campanella

155
L'Utopia necessaria di un carcere fondato anche sul lavoro
Riflessioni a margine di un mesto anniversario
Chiara Gabrielli

171
Lavorare e formarsi in carcere
Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale delle persone detenute
Luciano Angelini

201
Lavoro e carcere
Antonia Menghini

219
Dignità nel lavoro carcerario e opportunità per le imprese
Francesca Malzani

229
Il lavoro carcerario: breve quadro di sintesi di una figura tipologicamente diversa dal lavoro libero
Francesca Marinelli

239
Lavoro intramurario e *desistance*: quali condizioni?
Luisa Ravagnani

Capitolo III
Per un'effettiva valorizzazione del lavoro penitenziario: voci da dentro e da fuori le sbarre

253
Economia sociale, imprese sociali e lavoro in carcere
Il ruolo decisivo dell'impresa sociale nell'inserimento lavorativo dei detenuti.
Elisabetta Righini

269
Il lavoro carcerario: normativa, attuazione e criticità
Stefano Camassa

277
Mercato del lavoro e lavoratori detenuti: criticità e prospettive
Vincenzo Lamonaca

289
Carcere e impresa: culture organizzative a confronto
Roberto Bezzi

301
Carcere e lavoro. Prerequisiti e criticità
Gabriele Terranova

311
Un'urgenza: il lavoro
Padre Francesco Maria Acquabona

315
La speranza delle persone detenute. Le possibilità in carcere
Daniela Minelli

317
Sperare, agire, progettare
Chiaroscuro su finalità rieducativa della pena e lavoro *in executivis*
Rosa Palavera

371
Non è una conclusione… Le lunghe radici di un eterno problema
Marina Frunzio

NON È UNA CONCLUSIONE… LE LUNGHE RADICI DI UN ETERNO PROBLEMA

Marina Frunzio
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Professoressa ordinaria di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo

1. È difficile trovare un istituto delle società antiche tanto distante dal modello corrispondente degli ordinamenti sociali moderni e contemporanei quale il carcere. Distante nella sua strutturazione, ovviamente, ma soprattutto nelle sue finalità e nelle sue ragioni profonde. Intanto, va subito precisato che non esiste, sino almeno al XVI secolo, un'idea del carcere assimilabile a quella odierna, di istituto, cioè, privativo della libertà personale a scopo punitivo. Sin dall'antica Grecia, esso piuttosto realizza la funzione di luogo deputato alla custodia preventiva in attesa della pena vera e propria. Ne è testimonianza luminosa la detenzione di Socrate nel Pritaneo, ove rimase nei trenta giorni antecedenti l'assunzione della cicuta[1].

1 Si tratta di un'opinione ampiamente condivisa in letteratura, da ultimo, R. Cardilli, *Problemi generali di diritto penale attraverso il diritto romano*, Torino 2025, 46 ss. Un'ipotesi diversa è suggerita in A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, spec. 197. Non posso che limitarmi in questa sede ad alcune indicazioni bibliografiche di massima, stante l'ampiezza, non misurabile, della secolare bibliografia sul tema: W. Rein, *Das Criminarecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig 1844; S. Di Marzo, *Storia della procedura criminale romana. La giurisdizione dalle origini alle XII Tavole*, Palermo 1898, rist. anastat. in *Antiqua* 44, 1986; Th. Mommsen, *Das römische Strafrecht*, Leipzig 1899; C. Ferrini, *Diritto penale: teorie generali*, Milano 1899; B. Albanese, s.v. *Illecito* (storia), in *ED*. XX, 1970, 50 ss.; G. Crifò, *Principi di diritto penale romano*, in *Labeo* 19, 1973, 365 ss.; L. Garofalo, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova 1973; E. Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma*, Milano 1991; M.A. Messana, *Riflessioni storico-comparative in tema di carcerazione preventiva (a proposito di D. 48,19,8,9 – Ulp. 9 De off. Proc.)*, in *AUPA*. XLI, 1991, 63 ss.; M. Balzarini, *Il problema della pena detentiva nella tarda repubblica: alcune aporie*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale*, Cagliari 20/22 aprile 1989, a cura di O. Diliberto, Napoli 1993, 373 ss.; B. Santalucia, *Studi di diritto penale in Roma antica*, Roma 1994; C. Venturini, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996; L. Garofalo, *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca* IV, Napoli 2001, 73 ss.; L. Peppe, *Riflessioni intorno all'esecuzione personale in diritto romano*, in *AUPA*. LIII, 2009, 115 ss.; M.F. Cursi, *Roman Delicts and the Construction of Fault*, in Th. A.J. MacGinn, ed. by, *Obligations in Roman Law: past present and future*, University of Michigan 2012, 296 ss.; G. Valditara, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino 2015; C. Venturini, *Scritti di diritto penale romano* II, Padova 2015, 1113 ss.; M.F. Cursi,

La stessa origine etimologica del segno pare concentrarsi sul concetto di "trattenimento", di misura concepita per evitare la fuga del reo, così depone, ad esempio, Varr. *de lingua latina*, V. 151 Goetz-Schoel:

> *Arx ab arcendo, quod is locus munitissimus urbis, a quo facillime possit hostis prohiberi. Carcer a coercendo, quod exire prohibentur. In hoc pars quae sub terra Tullianuma, ideo quod additum a Tullio rege. Quod Syracusis, ubi de causa custodiuntur, vocantur latomiae...*

Arce da *arcere*, cioè arginare, difendere, poiché è il luogo più protetto dall'Urbe, dal quale con grande facilità il nemico può essere respinto. Carcere da *coercere*, cioè contenere, poiché è il luogo da cui è vietato uscire. In questo, la parte che è sottoterra è il Tulliano, in ragione del fatto che esso fu costruito dal re Servio Tullio. Ciò che a Siracusa sono chiamate latomie, cioè cave di pietra dove si custodiscono le persone per la causa ... [2]

Interessante, dunque, è che il carcere, con larga probabilità, non fu, in epoca antica, percepito come esso stesso una punizione, ma, potrebbe dirsi, quale 'momento transitorio' in attesa della pena vera e propria, anche se non per questo privo di una sua ferocia e, non di rado, totale disumanità. L'assenza, in specie, di misure – anche se pur minimamente – concepite per garantire una reclusione a misura di uomo è poi, come noto, da collegarsi al fatto che sovente si trattava di uomini ridotti in stato di schiavitù, dunque non considerati, almeno sino al diffondersi dello stoicismo imperiale e dunque del cristianesimo, come delle persone, ma delle *res*. Tale caratterizzazione, come giustamente rilevato in tempi recentissimi, assume un valore di grande importanza, perché «espressione di una mentalità secondo

Gli illeciti privati, in M.F. Cursi, a cura di, *XII Tabulae. Testo e commento* II, Napoli 2018, 561 ss.; M.L. Navarra, *Carcerazione preventiva e presunzione d'innocenza in una costituzione giustinianea (C.I. 9.4.6)*, in *Rivista di Diritto Romano* XXIV, 2024, 161 ss. Ulteriori ragguagli bibliografici in R. Cardilli, *Problemi generali* cit. Sulla celebre vicenda di Socrate che scelse egli stesso la reclusione in attesa della condanna, Plat., *Apologia di Socrate*, Palermo 1994, corredato dalla lucida e ampia introduzione di Luciano Canfora.

2 Sul Tulliano, si veda, *ex multiis*, *Carcer Tullianum. Il Mamertino al Foro Romano*, a cura di A. Russo, P. Fortini, in *Bibiotheca Archeologica* 74, 2022. La struttura dell'ambiente constava di una stanza sovrastante, illuminata da un foro nel soffitto e un sotterraneo, cosa che ha fatto anche supporre la possibilità che i detenuti attendessero il verdetto nella camera superiore per poi essere gettati nel locale sottostante dove morivano di stenti o in seguito a strangolamento.

la quale il carcere non è una sanzione, ma un momento spaziale e temporale interlocutorio, mai definito né punitivo»[3]. Si tratta di una mentalità che mira a salvare, almeno per l'epoca più risalente, un sistema punitivo fondato su sanzioni individuate anche come riscontri di ordine religioso e improntate, pertanto, non solo e tanto alla salvaguardia della singola comunità cittadina, ma soprattutto a preservare un ordine che doveva incentrarsi sul rispetto e la sacralità degli antichi *mores*.

2. Ma tali rilievi non sono ancora sufficienti a spiegare l'articolazione ideologica a base della scelta del carcere come strumento di custodia. Il fatto è che, soprattutto nella scelta dei luoghi detentivi, si insinuano esigenze di carattere economico che si innervano sul tessuto sociale e lo nutrono per secoli. Penso, innanzitutto, rifacendomi a studi decennali sulle economie antiche, alla schiavitù come fenomeno non tanto ideologico, ma di stabilizzazione del sistema economico, tema anche esso caro e comune a tutte o quasi le società antiche.

Senza voler necessariamente aprire il dibattito, in questa sede impossibile, sulla funzione del servo secondo le visioni marxiste e neo-marxiste della storia socio-giuridica, – basterebbe pensare agli studi di Max Weber[4] e di Moses Finley[5] – è certamente un dato di ampia significazione che talune forme di custodia preventiva precedano l'applicazione di diverse misure detentive, le quali non rappresentano tanto l'esito di un razionale processo di valutazione del reato, ma il prodotto di esigenze del tutto autonome rispetto ad esso.

L'irrogazione, ad esempio, della *damnatio ad metalla*, la cui diffusione sarà notevole a partire dall'epoca imperiale[6], non sempre costituisce il prodotto di una precisa visione punitiva fine a se stessa, quanto la risposta alla crescente apertura di miniere di argento e di oro, con una costante e mai

3 R. Cardilli, *Problemi generali* cit., 50.

4 Soprattutto, ricordo, M. Weber, *Die Römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*, Berlin 1891; *Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus* in *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 1904-1905 (=*Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie*, Tübingen 1920-1921).

5 M.I. Finley, *The Ancient Economy*, California University Press, 1973.

6 In argomento, A. Cherchi, *Riflessioni sulla condizione giuridica delle metallariae nel tardo impero. A proposito di C. 11.7 (6) .7*, in *AUPA*. LIX, 2016, 209 ss.

sedata necessità di lavoratori, costretti a vivere in condizioni di straordinaria drammaticità[7]. In altri momenti, invece, essa fu utilizzata ampiamente come misura punitiva nei confronti di particolari categorie di rei e, *in primis*, dei cristiani. Diversi gli spaccati che sono giunti a noi delle condizioni del lavoro dei condannati nelle miniere dell'Impero, tutti tali da restituirci non solo la chiara idea dei contorni del lavoro servile, ma anche dell'incessante richiesta di manodopera da gettare nelle viscere della terra, senza alcuna realistica aspettativa di vita[8].

Come altrettanto emblematico il dato per cui, ancora nell'ultima fase del diritto classico, un giurista come Ulpiano non eviti di continuare ad affermare che il carcere non serve a punire, ma a contenere gli uomini, D. 48.19.8.9, Ulp. 9 *de off. procons*.:

> *carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet.*

Il carcere, infatti, non ha lo scopo di punire gli uomini, ma di contenerli, regola poi confermata in età giustinianea.

Se dunque è vero che «il carcere come spazio e tempo interlocutorio in attesa del giudizio o della irrogazione della sanzione è espressivo di una mentalità nella quale prevale il momento afflittivo nella irrogazione della pena e la sua funzione comunitario-deterrente, al fine di radicare la

7 F. Salerno, *'Ad metalla'. Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli 2003. Sulle concrete condizioni dei minatori, si hanno notizie dalla *Lex metallis dicta* di epoca adrianea e dalla *Lex metalli Vipascensis* (I-II sec. d.C.), su cui S. Lazzarini, *Lex metallis dicta: studi sulla seconda tavola di Vipasca*, Roma 2001.

8 Molte testimonianze provengono dal mondo della poesia e della letteratura latina. Per il periodo augusteo, già si evidenzia un notevole ricorso al lavoro nelle miniere, come forma di condanna alla schiavitù. Sul punto si possono leggere i toccanti versi di Lucrezio, *De rer. nat*., VI, 806 ss.: "E non vedi che proprio dentro la terra nasce lo zolfo, e si rapprende il bitume, dall'odore disgustoso: dove infine inseguono gli uomini vene d'oro e d'argento, nel profondo, scrutando col ferro i recessi della terra, quali odori emana Scaptensula, già dal sottosuolo? Quali veleni possono emanare le miniere d'oro! Come rendono i visi degli uomini, il loro colore! E non vedi, e non senti, che di solito muoiono presto, e che spazio di vita viene meno a costoro, che forza grande della necessità costringe a tale fatica? Tutti questi vapori emana dunque la terra, e lì spira fuori all'esterno, nell'aperto cielo". Fa da eco a Lucrezio la *Naturalis Historia* di Plinio in cui, in più luoghi, la condizione dei minatori è disumanizzata per il soddisfacimento dei *vitia* e della *luxuria* dei ricchi. Nelle descrizioni pliniane, ha rilevato I. Lana, *Sapere, lavoro e potere in Roma antica*, Napoli 1990, 463 ss., gli uomini non sono quasi mai individuati come soggetti, ma in base alle attività che li contraddistinguono: me ne sono occupata, senza alcuna velleità di completezza, in M. Frunzio, *Lavorare ai tempi di Vitruvio*, Roma 2014, 72 ss.

persecuzione penale nella dimensione sociale[9]», non vanno trascurati, a mio giudizio, molteplici aspetti socio-culturali ed economici. La cui persistenza, nel corso dei secoli, appare favorita proprio dalla concezione del carcere come una sorta di pre-pena, simbolicamente adottata anche perché funzionale all'applicazione di misure afflittive del tutto diverse tra loro e non radicate, ancora fino in fondo, in un organizzato e oggettivo sistema di reati cui corrispondere.

Ne costituisce, credo, una lucida dimostrazione una testimonianza, sempre di Ulpiano, D. 48.19.6. 2, 9 *de off. procons.*:

> *Nunc genera poenarum nobis enumeranda sunt, quibus praesides adficere quemque possint, et sunt poenae, quae aut vitam adimant aut servitutem iniungant aut civitatem auferant aut exilium aut coercitionem corporis contineant.*

Andiamo adesso ad enumerare i generi di pene che i presidi possono infliggere e sono pene o che tolgono la vita o che impongono la schiavitù o che sottraggono la cittadinanza oppure che comportano l'esilio o la coercizione fisica[10].

L'evidente e ovvia mancanza di un sistema predefinito cui rifarsi risulta logica conseguenza dell'esposizione di Ulpiano che prova a porre ordine, ancora ai suoi tempi, tra una varietà di misure tra loro diverse e diversamente irrogate, utilizzando una sorta di enumerazione quasi a titolo esemplificativo. Da rilevare oltretutto, la diversa gravità delle stesse, determinata anche in ragione di specifici contesti storici e a misura della volontà dei governanti.

Una connotazione dunque ideologica quella romana antica, ma anche profondamente pervasa da diversi e non tutti sempre facilmente comprensibili per noi, percorsi economici, logiche di potere, suggestioni culturali e filosofiche.

3. E oggi? Ero partita rilevando la profonda differenza tra l'istituto carcerario attuale e quello del passato. Non nego l'affermazione, ma rilevo che,

9 R. Cardilli, *Problemi generali* cit., 51.

10 L'enumerazione del giurista circa le tipologie di pene sembra, in verità, alludere alle misure, quanto meno più di sovente, utilizzate in ambito provinciale, dove, peraltro e certo non è casuale, si dovevano trovare anche le più importanti cave e, soprattutto, le più ricche miniere imperiali.

sebbene diversamente, il disegno fonda ancora le sue basi su precisi orientamenti ideologici. La persecuzione penale, appannaggio esclusivo dello Stato, la finalità della logica privativa quale paradigma di tutto il penale, da tempo sono ritenuti da più parti espressione di logiche e di convinzioni da rivedere, come il tempo ha rivisitato il carcere stesso[11].

La traiettoria evolutiva del progresso umano non può, in ogni caso, evitare di muoversi nella direzione dello sviluppo della società in senso inclusivo e partecipato democraticamente[12]. Oltretutto, si rischia il grave paradosso che le strutture culturali del passato che debbono contestualizzarsi all'interno degli orizzonti tipici delle società meno evolute rispetto alle nostre, appaiano, proprio per questo, ben più giustificabili di quelle attuali[13]. Una strada di avanzamento e libera da ideologismi di stampo settecentesco – e questo non va mai dimenticato – a suo tempo ci è stata già indicata dal nostro stesso legislatore, quando, con rara lungimiranza, nell'art. 27 della Costituzione[14], ha rivelato il fondamento stesso della pena nella rieducazione del condannato[15].

Se vogliamo, allora, sentirci davvero distanti e riscattati da un passato ingombrante, intriso di odiosi disvalori, non vale ometterlo, ma dimostrare che siamo capaci, conoscendolo, di voltare pagina e di essere donne e uomini migliori.

11 Sulla scia di L. Risicato, *La riforma delle pene sostitutive tra molti pregi e qualche asimmetria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2023/2, 585 ss. parla di "ossessione carcerocentrica", R. Cardilli, *Problemi generali* cit., 52.

12 Imprescindibile la lettura della sferzante analisi di G. Colombo, *Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla*, Milano 2013.

13 Sottolinea la necessità di una visione storicamente orientata, G. Fiandaca, *Punizione*, Bologna 2024.

14 Art. 27 Cost.: "... Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

15 La drammaticità della condizione attuale dei detenuti nelle carceri italiane è ben lungi dal realizzare le finalità previste nella nostra Carta costituzionale. Secondo il Rapporto 2025 della società Antigone, a giugno di quest'anno le persone detenute erano 62.728, di cui il 4% donne e il 31,6% straniere. Ma la effettiva capienza era di 46.717 posti, con un tasso, dunque, di sovraffollamento pari al 134%. Più dettagliato ancora il Rapporto *Senza respiro*, sempre del 2025.